

La continuità degli affetti come diritto dei bambini

di Joëlle Long, Leonardo Luzzatto*

1. La continuità degli affetti nella legge n. 173/2015: un'eterogeneità dei fini?

Questo fascicolo è dedicato al diritto dei bambini e delle bambine alla continuità affettiva.

L'occasione è rappresentata dal decimo anniversario della legge 19 ottobre 2015, n. 173, il primo e unico testo normativo a proclamare questo diritto, seppur con riferimento a un ambito molto particolare: i legami affettivi sviluppati *con gli affidatari* nel corso dell'affidamento familiare¹. Plurime sono le garanzie sostanziali e processuali previste a tutela del “diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”. La disposizione più rilevante, ma che maggiori difficoltà pone dal punto di vista pratico in ragione della complessità della sua implementazione², è quella che impone

* Condirettori di *Minorigiustizia*. Il par. n. 1 è scritto da Long e il n. 2 da Luzzatto.

1. Alcuni dei contributi qui pubblicati (Avezzi, Caprioglio, De Bernardi, Mecca, Tonizzo) rappresentano una rielaborazione delle relazioni presentate nel corso del convegno “Non ti scordar di me. Un bilancio a dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”, svoltosi presso l'Università di Torino il 21 maggio 2025 e organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza e dal Dipartimento di culture, politica e società in collaborazione con l'Associazione nazionale famiglie adottive affidatarie, l'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte e l'Ordine degli avvocati di Torino. Per una breve presentazione dell'evento si veda il contributo di N. Stranieri pubblicato in questo fascicolo nella rubrica “Notizie, commenti e letture”.

2. La difficoltà di tradurre in prassi operative questo principio è stata segnalata sia dalle famiglie affidatarie sia dai professionisti dei servizi sociali e sanitari, che evidenziano la necessità di una progettazione attenta del “dopo affidamento” e di attento monitoraggio delle relazioni post-accoglienza: cfr. M. Mattalia, N. Stranieri, “L'applicazione della legge sulla continuità degli affetti: una ricerca per dar voce ai professionisti del settore” e F. Tonizzo *et al.*, “Non ti scordar di me’: la voce delle famiglie affidatarie e adottive sull'applicazione della legge n. 173/2015”, *infra* in questo fascicolo.

di garantire, secondo modalità e tempi coerenti con l'interesse del minore, la prosecuzione del rapporto con gli affidatari anche dopo la cessazione dell'affidamento: sia in caso di rientro nella famiglia d'origine, sia nel passaggio a un nuovo nucleo affidatario o adottivo (art. 4, comma 5 ter legge 4 maggio 1983, n. 184, nuovo testo). Assai più nota, ma da applicarsi esclusivamente in via residuale poiché la norma dovrebbe essere il ritorno in famiglia³, è la previsione che introduce una presunzione di preferibilità dell'adozione da parte degli affidatari, qualora il minore in affidato venga dichiarato in stato di adottabilità, a condizione che gli stessi abbiano manifestato disponibilità all'adozione e siano in possesso dei requisiti di legge (art. 4, comma 5 bis, legge 4 maggio 1983, n. 184, nuovo testo). A rinforzo, il legislatore introduce poi alcune garanzie di carattere processuale: l'obbligo per il giudice di tenere conto delle valutazioni documentate dei servizi sociali, l'ascolto del minore (art. 4, comma 5 quater), nonché – ed è questa la novità più incisiva e che maggiore attenzione ha ricevuto dalle corti⁴ – l'ascolto, a pena di nullità, degli affidatari o della famiglia collocataria in tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e alla dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 5, comma 1).

L'analisi della giurisprudenza mostra, in effetti, come la locuzione “continuità affettiva” e la legge n. 173 del 2015 siano frequentemente richiamate “fuori contesto”, con riferimento all'opportunità di mantenimento della relazione *con la famiglia di origine*, in situazioni in cui vi sia stata rottura dell'unità familiare. Il numero di questi riferimenti è tale da indurre a chiedersi se non si tratti di una vera e propria eterogenesi dei fini di questo testo normativo⁵.

Un primo ambito è quello degli allontanamenti familiari decisi nell'interesse del minore. Il riferimento è, dunque, all'affidamento familiare e all'adozione. Nel primo caso, il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine

3. Non esistono statistiche a livello nazionale sulla concreta operatività di questa previsione. I dati locali forniti da C. Mecca (“Verso una nuova cultura giudiziaria dei legami familiari”) in questo fascicolo sembrano confermare la natura residuale: uno strumento a cui ricorrere qualora, in contrasto con le aspettative iniziali, un minore in affidamento familiare non possa tornare nella famiglia di origine ma debba essere inserito in modo definitivo in un nuovo nucleo familiare tramite adozione. L'importanza di un'applicazione residuale onde evitare un uso distorto della norma, specie in relazione ai cosiddetti affidamenti “a rischio giuridico” o “di pronto intervento”, nei quali la vocazione affidataria potrebbe trasformarsi in una aspettativa adottiva non sempre coerente con l'interesse del minore, è evidenziata anche da E. Avezzù, “Continuità affettiva. Cosa rimane della legge n. 173/2015?” e C. Maggia, “La legge n. 173 del 2013: un'introduzione”, entrambe *infra* in questo fascicolo.

4. Così emerge dalla rassegna di giurisprudenza pubblicata *infra* in questo fascicolo a cura di M. Mattalia, F. Arduino, G. Bolognesi, G. Cornetto e L. Piga.

5. È il titolo efficacemente scelto da Luca Villa e Grazia Ofelia Cesaro per un convegno sulla legge n. 173 del 2015 organizzato dall'Aimmf e dalla Camera minorile di Milano a Milano il 20 gennaio 2017. Per un'analisi critica della trasformazione semantica e giurisprudenziale della nozione di continuità affettiva e dei rischi di strumentalizzazione del principio in chiave difensiva della famiglia d'origine, v. M.L. Salerno, “Oltre l'allontanamento: la continuità degli affetti come diritto e responsabilità”, *infra* in questo fascicolo.

è previsto dalla legge (ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge n. 184/1983 “Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente (...) i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”) in quanto l'affidamento familiare è preordinato al ritorno in famiglia al termine della situazione di difficoltà familiare. Nel caso dell'adozione, invece, riveste carattere di eccezione (nelle parole dell'art. 27 legge n. 184/1983 “Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine”) ed è subordinato alla prova che l'interruzione dei legami preesistenti arrecherebbe un pregiudizio concreto al minore: il riferimento è alle adozioni aperte⁶ e miti⁷. Il tema non è nuovo: nel 2001 il legislatore, com'è noto, ha riconosciuto il diritto del bambino adottato di essere informato dell'adozione da parte dei genitori adottivi e, quando adulto (e ad alcune condizioni anche prima), di poter accedere alle informazioni sulle sue origini familiari e genetiche (art. 28 legge n. 184/1983, così come riformato dalla legge n. 149/2001). Purtuttavia lì la continuità con la propria storia è essenzialmente “interna”, cioè non si estrinseca in una relazione con la famiglia di origine dopo l'adozione⁸. Al contrario, invece, nelle adozioni aperte o miti sono mantenuti, pur con modalità diverse per forma e intensità, contatti (visite, videochiamate, telefonate, lettere, regali) con madri, padri, nonni, zii⁹.

Un secondo ambito è quello dell'elevata conflittualità genitoriale e delle condotte ostruzionistiche di un genitore alla frequentazione della prole con l'altro. Il diritto alla continuità affettiva, sancito dalla legge n. 173, può infatti estendersi anche ai casi di crisi della coppia, quando il giudice è chiamato a valutare le modalità di attuazione del principio della bigenitorialità e, in particolare, tempi e modi di mantenimento della relazione con entrambi i genitori dopo la scissione della coppia genitoriale, e gli strumenti di protezione del minore e le sanzioni da adottare nel caso di un genitore che ostacoli i contatti del figlio con il genitore non collocatario¹⁰.

6. La legge n. 173, per esempio, è richiamata dalla sentenza 28 settembre 2023, n. 183 con cui la Corte costituzionale ha avallato la prassi delle adozioni aperte.

7. Sulla connessione culturale tra la legge n. 173/2015 e la prassi delle adozioni miti vd. V. Montaruli, “L'affidamento del minore e la continuità affettiva: rivisitazione dell'adozione miti e nuove prospettive in tema di adozione”, in *Questione Giustizia*, 6 ottobre 2017.

8. Una riflessione autobiografica e teorica sul valore della memoria adottiva come strumento di costruzione identitaria è offerta da H.L. Leclerc-Quintiliani, “Tra rottura e ricostruzione della continuità affettiva”, *infra*.

9. Per un approfondimento sul superamento della visione traumatologica dell'adozione e sull'adozione come possibile spazio generativo e relazionale, v. D. Vettori, “Il trauma adottivo: ferita, memoria, responsabilità sociale”, *infra*.

10. Per un inquadramento psicologico e giuridico delle conseguenze della conflittualità genitoriale sul diritto del minore alla continuità affettiva, si veda A. Santona, “Tra Scilla e Cariddi. Gli effetti della separazione dei genitori sulla continuità affettiva del bambino”, dove

In effetti, il filo conduttore che la legge n. 173 delinea con riferimento alla relazione con gli affidatari, e che poi permea, come accennato, altri ambiti relazionali, è che l'interesse del minore è mantenere una "coerenza emotiva e costruzione di significati condivisi nel percorso del minore" e che anche la discontinuità, quando inevitabile, può diventare esperienza di cura se accompagnata da narrazione, gradualità e relazioni ponte¹¹.

Per approfondire l'argomento, abbiamo ritenuto necessario – come da tradizione della rivista *Minorigiustizia* – adottare un approccio polifonico, capace di accogliere voci diverse e complementari e dando spazio a saperi differenti.

Abbiamo scelto di partire dalle testimonianze dirette: ragazze, ragazzi e famiglie sono portatori di esperienze preziose, capaci di generare proposte "dal basso" che integrano le politiche con la realtà vissuta. Una ragazza che ha vissuto un lungo periodo in affidamento ha condiviso con noi il racconto dei suoi rapporti, passati e presenti, con la propria affidataria¹². Numerose famiglie affidatarie e adottive hanno generosamente partecipato all'indagine promossa dall'Anfaa (in collaborazione con il Tavolo regionale piemontese delle associazioni di famiglie affidatarie) sull'applicazione della legge n. 173/2015, mettendo in luce quanto la continuità affettiva sia cruciale per la stabilità emotiva e identitaria delle persone minorenni¹³. Le loro esperienze confermano la necessità di una gestione graduale e condivisa del passaggio dall'affido all'adozione o del rientro nella famiglia di origine, così come l'utilità di strumenti concreti di supporto, come la possibilità per le affidatarie e gli affidatari di farsi accompagnare all'audizione davanti al giudice e nelle interlocuzioni con i servizi da rappresentanti di associazioni specializzate.

Al nostro approfondimento hanno poi contribuito anche magistratura¹⁴, professioniste e professionisti dei servizi sociali e sanitari¹⁵ e avvocatura¹⁶.

l'autrice sottolinea come la stabilità e la qualità delle relazioni familiari rappresentino fattori protettivi essenziali, anche in situazioni di elevato conflitto. Sul piano giuridico, cfr. M.G. De Toma, "Disgregazione familiare: restare genitori, rimanere figli", la quale evidenzia come il principio di bigenitorialità, pur formalmente sancito, debba essere declinato attraverso prassi concretamente rispettose del superiore interesse del minore, anche nei casi di ostacolo alla relazione con il genitore non collocatario.

11. Così A. Simonelli, B. Filippi, "Continuità e discontinuità nello sviluppo tra cura e tutela", *infra*. Il senso analogo Luzzatto ("Affetto e legami oggettuali", *infra*), secondo cui il minore deve poter "nutrire dentro di sé la sensazione che i legami possono essere conservati anche in assenza degli oggetti che avevano come destinatari".

12. Il riferimento è E. Esposto, "Un cuore diviso tra due famiglie, ma sempre intero: la testimonianza di un'affidata adulta", *infra*.

13. F. Tonizzo *et al.*, "'Non ti scordar di me': la voce delle famiglie affidatarie e adottive sull'applicazione della legge n. 173/2015", cit.

14. Il riferimento è ai contributi di E. Avezzù, C. Maggia e C. Mecca.

15. Le loro voci sulla legge n. 173/2015 sono stata raccolte da M. Mattalia, N. Stranieri, "L'applicazione della legge sulla continuità degli affetti: una ricerca per dar voce ai professionisti del settore".

16. Si vedano gli articoli di E. De Bernardi e M.G. De Toma.

Tutte e tutti hanno evidenziato la necessità di una collaborazione strutturata tra i diversi attori, fondata su un ascolto autentico delle persone minorenni e delle famiglie affidatarie, su relazioni sociali aggiornate, precise e realmente considerate nei procedimenti giudiziari. Più interventi hanno infine sottolineato come il ruolo del curatore speciale debba includere anche l'attenzione agli aspetti relazionali e affettivi della vicenda, evitando al contempo che assuma funzioni non sue – come, per esempio, porre direttamente agli affidatari la domanda se desiderino adottare – che potrebbero generare confusione e incertezza in fasi già delicate del percorso¹⁷.

Due sembrano essere le criticità più significative emerse nel fascicolo. La prima è quella legata alla mancanza di risorse. La continuità degli affetti, infatti, costa, paradossalmente di più del taglio dei rapporti. Si tratta infatti di garantire un sostegno sociale e psicologico puntuale e continuativo anzitutto al minore ma anche alle famiglie coinvolte (il riferimento è alla delicata gestione della cessazione dell'affidamento familiare, ma anche alle adozioni aperte e miti). La seconda criticità riguarda la disomogeneità delle prassi tra i territori. In questo contesto, emerge come esempio virtuoso una Delibera di Giunta regionale del Piemonte, che fornisce linee guida operative chiare e condivise per i servizi sociali¹⁸. La Regione Piemonte ha infatti anticipato i contenuti della legge n. 173/2015, avviando già dal 2012 un percorso di riflessione partecipata con operatori, autorità giudiziarie e associazioni, culminato nell'elaborazione di documenti che promuovono l'omogeneità degli interventi e la costruzione di un progetto di accompagnamento individualizzato. La Dgr sottolinea che la continuità degli affetti non si esaurisce nel mantenimento dei contatti, ma riguarda anche la valorizzazione della storia personale del minore e delle relazioni significative sviluppate nel tempo. Essa prevede, tra l'altro, il coinvolgimento attivo degli affidatari e l'ascolto guidato dei minori, l'individuazione di un operatore di riferimento che coordini i vari attori e l'elaborazione di un progetto scritto e condiviso. Viene inoltre ribadita l'importanza della preparazione congiunta delle famiglie affidatarie, adottive e di origine, affinché ciascuna possa contribuire al benessere del minore nel rispetto dei ruoli e con il sostegno necessario durante tutte le fasi del percorso.

17. Sul ruolo del curatore speciale cfr. diffusamente E. De Bernardi, "Il ruolo dell'avvocatura in tema di continuità degli affetti", cit. Riferimenti importanti sono inoltre contenuti in F. Tonizzo *et al.*, "Non ti scordar di me": la voce delle famiglie affidatarie e adottive sull'applicazione della legge n. 173/2015", cit.

18. In tema cfr. A. Caprioglio, "La Dgr piemontese di approvazione delle nuove indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla continuità affettiva con gli affidatari", *infra* in questo fascicolo.

2. Quali affettività e continuità tutelare?

Dal punto di vista psicologico, potremmo dire che dobbiamo tenere presenti due punti di vista, due vertici di osservazione: quello esterno, degli eventi fattuali che si inanellano formando una catena storica tangibile; e quello interno o interiore, impalpabile, ma capace di marcare il significato di un'intera storia. La tridimensionalità della realtà psichica ed esperienziale dell'esistenza personale di ciascuno deriva dall'unione dei due punti di vista. Ed è questa realtà complessa, multidimensionale e intrigante, satura di coloritura affettiva, che si è cercato di far emergere, o quantomeno di adombrare quando non si staglia in pieno sole, mettendo insieme una eterogeneità di contributi, che possano mostrare la plurale articolazione del tema e degli interventi che vi ruotano intorno. Nonché dei protagonisti che ne popolano lo spazio e il tempo, interagendo attivamente e con i pensieri e facendosi carico della tutela delle persone minori, ma maggiori come focus di attenzione (per il loro superiore interesse).

La legge n. 173 focalizza l'attenzione soprattutto sulla questione dell'affidamento e dell'importanza storica e affettiva degli affidatari, ma anche di chi opera nelle case-famiglia, quali figure in grado di garantire continuità all'esperienza concreta e vissuta e salvaguardare i passaggi laddove la discontinuità è una necessità protettiva essenziale. Ma ci sembra che il suo valore e le sue indicazioni possano andare, ed effettivamente vadano, al di là di quell'ambito; da qui l'eterogeneità dei fini e l'utilizzabilità delle sue indicazioni anche in altre situazioni nelle quali la salvaguardia del senso di continuità per i bambini sia importante.

Innanzitutto, la questione degli affetti. Nel lavoro introduttivo¹⁹ si cerca di puntualizzare il possibile significato di questo termine e le diverse declinazioni che può assumere, interrogandosi se sia effettivamente utile come ago della bussola per orientarsi nella comprensione delle situazioni e nelle decisioni che può essere necessario prendere per proteggere i più fragili. Da questa analisi emerge come forse possa essere più utile parlare di continuità dell'attaccamento e dell'esperienza dei legami oggettuali che guidano lo sviluppo della personalità dal lato effettuale, senza trascurare che è assai più determinante nel creare il senso di continuità del sé il vissuto interiore e non la concatenazione degli eventi. La memoria storica, che permette di riconoscersi uguali a se stessi anche nei cambiamenti che il tempo dispiega a piene mani, appare così costituita dalla coloritura affettiva che dà un significato soggettivo (e dunque irripetibilmente personale, diverso ogni volta anche nella ripetitività delle situazioni) all'esperienza.

19. V. Luzzatto, *infra*.

Questo appare emergere anche nei lavori autobiografici²⁰, documenti reali e tangibili della soggettività; in modo particolare in quello di Leclerc-Quintiliani, nel quale la narrazione autobiografica si coniuga con la riflessione teorica psicologica, consentendo concretamente il passaggio dalla narrazione alla spiegazione di ciò che si rende affettivamente significativo.

Narrazione di una storia che appare inalienabilmente appartenere al soggetto narrante e la cui fluida continuità la legge indica la necessità di preservare, come troviamo in un modo nel lavoro di Simonelli e Filippi e in un altro, che a quello si articola e dispiega complementariamente, di Maggia. Qui si inserisce il contributo di Vettori, che pone l'accento sulla responsabilità sociale insita nel non rendere l'esperienza di discontinuità evolutiva uno stigma discriminante che segni nel tempo l'identità personale.

Tornando al tema dell'affidamento, si può considerare la significativa e interessante filosofia operativa presentata dal contributo di Salerno, che pone l'attenzione sulla necessità di non abbandonare a se stessi gli affidatari, offrendo loro quella continuità di contenimento che, a loro volta, sono impegnati a garantire ai bambini loro affidati perché possano avere le migliori probabilità di riuscire in tale compito.

L'uscita da questo specifico ambito, dal quale parte la legge, è presente nei contributi di Santona, sul versante psicologico, e da De Toma, su quello della tutela giuridica, che mostrano da due angolazioni come il discorso sia applicabile anche nel caso della rottura dell'integrità familiare nei casi di separazione coniugale e come anche lì la questione della continuità possa essere nodale.

Sul versante per molti versi determinante dei servizi, la ricerca condotta da Mattalia e Stranieri, come si è detto, ci restituisce una realtà composita e poco omogenea; quel territorio a macchia di leopardo al quale siamo abituati, che in taluni casi possiamo pensare sarebbe necessario e più opportuno omogeneizzare, mentre in altri appare essere la garanzia dell'attenzione alle diverse e specifiche realtà territoriali e subculturali che partecipano a quel senso di continuità dei protagonisti che vi sono immersi.

Con questa articolazione interdisciplinare, ci auguriamo di aver proposto spunti di riflessione su più versanti, credendo che una legge focale su un aspetto della tutela minorile possa fornire un'impronta valida più ampiamente. E che ciò possa contribuire a stimolare dibattito e confronto tra idee anche diverse tra loro, in un approccio collegiale tra scienze che si coniugano, dialogano e così, forse, riescono a meglio provvedere ai loro obiettivi.

20. V. Esposito e Leclerc-Quintiliani.